

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LUSERNA-LUSÉRN

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. 63 Atti Pubblici

PROROGA CONCESSIONE IN USO PASCOLO E STRUTTURA MALGHIVA DI MALGA COSTALTA E PRATI DA SFALCIO DI MALGA CAMPO PORZIONE SUD – EST DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di settembre, in Luserna-Lusérn nella residenza municipale sita in Piazza Marconi n. 2, avanti a me dott. Bravin Alessandro, Segretario Comunale Reggente del Comune di Luserna-Lusérn, come tale autorizzato a ricevere gli atti pubblici e a rogare contratti per conto del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

- Giovanazzi Nerio, e domiciliato per la carica e per il presente atto presso il Comune di Luserna-Lusérn – P.zza Marconi n. 2 – 38040 Luserna-Lusérn (TN), il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso Ente nella sua qualità di Commissario Straordinario;
- Andrea Cornalò, , il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse dell'azienda agricola Obarlaitn P.I. 02309890222.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 26.03.2021 veniva stabilito di concedere in uso il pascolo e la struttura malghiva di Malga Costalta e prati da sfalcio di Malga Campo porzione sud – est all'azienda agricola Obarlaitn di Luserna-Lusérn e, contestualmente, si sospendeva il diritto di uso civico dal 26.03.2021 al 31.12.2025;
- con deliberazione n. 35 la Giunta Comunale rettificava la propria precedente deliberazione n. 18 di data 26.03.2021 facendo decorrere la data di concessione dal 10.05.2021 sempre mantenendo il termine finale al 31.12.2025;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5G dd. 21.01.2025 veniva stabilito di:
I. sospendere l'uso civico sulle realtà di “*Malga Costalta*” e dei “*Prati da sfalcio di Malga Campo basso - porzione sud/est*” in C.C. Luserna, dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2030, realtà individuata dall'omonima unità pascoliva derivante dall'attuale revisione del Piano di Gestione Silvo Pastorale, nei seguenti termini:

Malga	Superficie pascoliva (lorda e netta) dal vigente Piano Assestamento dei beni silvo - pastorali	UBA previste in carico dal vigente Piano Assestamento dei beni silvo - pastorali
Malga Costalta	ha 25,90 - ha 23,08	35
Prato Malga Campo basso - porzione sud/est	ha 9,07 - ha 8,30	-

- II. richiedere l'autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico alla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005 e relativo Regolamento di esecuzione;
- III. approvare la proroga della concessione in uso di "Malga Costalta" e dei "Prati da sfalcio di Malga Campo basso - porzione sud/est" in C.C. Luserna, all'azienda agricola Obarlaitn con sede in Luserna, con decorrenza dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2030, verso il pagamento del canone annuo complessivo di Euro 5.000,00.= (di cui Euro 4.200,00.- quale canone di locazione annuo a favore della gestione di Malga Costalta ed Euro 800,00.- quale canone di locazione annuo a favore della gestione di Prato Malga Campo Basso – porzione sud/est);
- con determinazione del Dirigente del Servizio Libro Fondiario e Catasto della Provincia Autonoma di Trento n. 7761 di data 17/07/2025 il Comune di Luserna veniva autorizzato alla sospensione del vincolo di uso civico di Malga Costalta" e dei "Prati da sfalcio di Malga Campo basso in C.C. Luserna, per il periodo di anni cinque, a decorrere dal 01.01.2026, e quindi fino al 31.12.2030;

ciò premesso

e volendosi determinare le norme, i patti e le condizioni tutte che regoleranno il rapporto che si va a perfezionare

si conviene e si stipula quanto segue:

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and the name 'Corradi' written vertically at the bottom.

Art. 1

Il Comune di Luserna-Lusérn, nella persona del Commissario Straordinario concede in proroga l'uso all'Azienda Agricola Obarlaitn, ai fini della monticazione del bestiame e dello sfalcio, del pascolo e della struttura malghiva di Malga Costalta e prati da sfalcio di Malga Campo porzione sud-est di uso civico circostanti, dal 01.01.2026 al 31.12.2030.

Ogni altro uso estraneo alla monticazione del bestiame od allo sfalcio è espressamente vietato e darà titolo all'Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno eventualmente causato dall'abuso.

Art. 2

Il periodo della stagione d'alpeggio è stabilito dal Piano di Assestamento Forestale che il concessionario dichiara di conoscere, accettare e rispettare, salvo i provvedimenti dell'Autorità Forestale. Con riferimento allo sfalcio dell'erba dei prati il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio fino al limite e compreso lo stesso, del terreno concesso. E' vietata la cessione del presente atto e la subconcessione. Il concessionario potrà recedere dal contratto entro il 31 ottobre di ogni anno con validità a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Il contratto in ogni caso scadrà automaticamente al 31.12.2030.

Art. 3

Il concessionario è obbligato ad accogliere presso la Malga capi appartenenti ad altri allevatori, utenti dell'uso civico, fino al completo caricamento della stessa.

Art. 4

Il corrispettivo annuo è pari ad euro 5.000,00 di cui euro 4.200,00 per il pascolo e per la struttura malghiva di Malga Costalta, nonché euro 800,00 per i prati di sfalcio di Malga Campo da corrispondere in soluzione unica entro il 31 agosto di ogni anno da versare alla Tesoreria comunale, mediante apposito bonifico PAGOPA. Attualmente il corrispettivo risulta escluso dal campo di applicazione dell'IVA. In caso di modifica delle normative o in caso di diversa interpretazione delle norme in essere, il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.

Art. 6

Scaduto il termine di concessione, i beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione liberi da persone o cose e nello stato di fatto in cui gli stessi si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Corrado

Art. 7

Il concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle relative pertinenze ed è responsabile per gli eventuali danni causati agli immobili e alle attrezzature di cui risulta dotata la malga. Lo stesso, inoltre, è tenuto a farsi parte diligente affinché non venga turbato l'equilibrio biologico esistente in loco ed a fare in modo che non vengano danneggiati i pascoli e le strutture con interventi di adattamento o miglioramento che non siano preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 8

Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme forestali per il mantenimento dei pascoli e delle proprietà immobiliari. Di detta osservanza avranno cura l'Amministrazione e l'Autorità Forestale competente. Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie, le quali dovranno essere consegnate e depositate presso questo Comune o presso l'Ufficio del Veterinario A.P.S.S. prima della monticazione per tutta la durata dell'alpeggio. Tali certificazioni saranno ritirate all'atto della demonticazione.

Art. 9

L'Amministrazione comunale non risponde in merito alla possibilità o meno di monticare il bestiame nelle date sopra specificate, per un qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico. La responsabilità per eventuali danni a terzi o alla struttura causati dal concessionario è a totale carico dello stesso.

Art. 10

Alla presente concessione non si applicano le disposizioni relative ai contratti agrari, in quanto trattasi d'altra e diversa fattispecie contrattuale.

Art. 11

Il Comune potrà in ogni momento revocare la concessione in uso per motivi di pubblica utilità. In questo caso il canone sarà pagato in proporzione ai mesi di utilizzo. Il concessionario non potrà ottenere comunque rimborsi o sgravi, né indennizzi di qualsiasi natura. Il Comune si riserva di procedere a ricontrattare il valore del canone annuo qualora venga realizzato un ampliamento del pascolo. Ogni spesa derivante dal presente atto (registrazioni, bollo, tariffa di igiene ambientale ecc..) è posto in capo al concessionario.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti si fa richiamo alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle Leggi speciali in materia e, in subordine, agli usi ed alle consuetudini del luogo in materia di gestione di malghe e pascoli.


E richiesto io, Segretario comunale reggente dott. Bravin Alessandro, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE
Comune di Luserna – Lusérn
Il Commissario Straordinario
Nerio Giovanazzi

IL CONCESSIONARIO
Azienda Agricola Obarlaitn
Il legale rappresentante
Andrea Cornalò

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Bravin Alessandro



Azienda Agricola OBARLAITN
Società semplice agricola
Via Cima Mora, 34 - Tel. 349.382754
38048 LUSERNA (TN)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02309880222
E mail: famcornal@comcast.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, specificamente, approvano i patti di cui agli articoli: Art. 1 - Oggetto della concessione; Art. 2 - Durata della concessione; Art. 3 - Obbligo di accogliere capi di bestiame altrui; Art. 6 - Restituzione dei beni; Art. 7 - Manutenzione; Art. 8 - Norme; Art. 9 - Esonero di responsabilità; Art. 11 - Revoca della concessione.

IL CONCEDENTE
Comune di Luserna – Lusérn
Il Commissario Straordinario
Nerio Giovanazzi

IL CONCESSIONARIO
Azienda Agricola Obarlaitn
Il legale rappresentante
Andrea Cornalò

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Bravin Alessandro


Azienda Agricola OBARLAITN
Società semplice agricola
Via Cima Mora, 34 - Tel. 349.382754
38048 LUSERNA (TN)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02309880222
E mail: famcornal@comcast.it

1971-1972
The following information
is for the purpose of
the 1971-1972
report on the
status of the
project.

The following information
is for the purpose of
the 1971-1972
report on the
status of the
project.